



SOTTOMISURA 4.1

Orientamenti per la redazione e l'istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (impianti arborei)

Dicembre 2019

**Documento realizzato nell'ambito del
Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20
Piano di azione biennale 2019-20
Scheda progetto 7.1 ISMEA "Capacità
amministrativa e scambi di esperienze"**

Autorità di gestione:

Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali

Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

Responsabile scientifico:

Fabio Del Bravo

Coordinamento operativo:

Gianluca Giorgi, Roberta Buonocore

Autore:

Stanislao Lepri

Impaginazione e grafica:

Roberta Ruberto e Mario Cariello

Data: Dicembre 2019

INDICE

Introduzione	5
1. Principi per l'utilizzo dei costi semplificati	6
2. Quantificazione della spesa ammissibile per gli impianti arborei	7
2.1 Aspetti generali.....	7
2.2 Determinazione del valore UCS dell'impianto di base	8
2.2.1 Individuazione della coltura	9
2.2.2 Individuazione della forma di allevamento	9
2.2.3 Individuazione della classe di densità.....	11
2.3 Determinazione dei valori UCS aggiuntivi	13
2.3.1 Importo aggiuntivo per scasso	15
2.3.2 Importo aggiuntivo per impianto irriguo.....	16
2.3.3 Importo aggiuntivo per impianto antigrandine.....	18
2.3.4 Importo aggiuntivo per shelter.....	19
2.3.5 Importo aggiuntivo per analisi del suolo	20
2.3.6 Importo aggiuntivo per terreni in pendenza	20
2.3.7 Altri importi aggiuntivi.....	21
3. Misurazione delle superfici.....	21

Introduzione

La Rete Rurale Nazionale, nell'ambito delle attività a sostegno del miglioramento della capacità amministrativa delle Autorità di Gestione dello sviluppo rurale, ha elaborato una metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per gli impianti arborei da frutto finanziati dalla misura 4 del PSR¹.

Al fine di facilitare l'adozione di tali opzioni semplificate in materia di costi, è stato elaborato il presente documento. In esso, sono definiti gli orientamenti per la definizione delle domande da parte dei beneficiari e per l'istruttoria delle stesse da parte dell'Amministrazione. Si ritiene che il presente documento possa essere un utile supporto all'introduzione dei costi semplificati per questa importante categoria di spesa, e contribuire pertanto allo snellimento e velocizzazione delle procedure amministrative della misura 4.

Il documento è stato sviluppato con il supporto della Regione Toscana, che si ringrazia per la collaborazione.

¹ PSR 2014-2020 – Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti arborei, per la misura 4 dei PSR (Rete Rurale Nazionale, settembre 2018)

1. Principi per l'utilizzo dei costi semplificati

La regolamentazione comunitaria sui fondi SIE prevede che le sovvenzioni possano essere erogate secondo due modalità: il rimborso dei costi effettivamente sostenuti (metodo dei "costi reali") e il rimborso di importi determinati tramite tabelle, importi o tassi forfettari (metodo dei "costi semplificati")². In linea di principio il metodo dei costi semplificati può essere utilizzato per tutte le misure di sviluppo rurale, tranne quelle attuate tramite appalto pubblico.

Nello sviluppo rurale il metodo dei costi semplificati è utilizzato o per alcune importanti misure, come ad esempio i premi agroambientali (tabelle di costi unitari) o il premio per il primo insediamento (somma forfettaria). Esso presenta vantaggi in termini di semplificazione delle procedure e di riduzione del tasso d'errore³.

Al fine di estendere l'applicazione dei costi semplificati ad altre misure di sviluppo rurale, ed in particolare a quelle per il supporto agli investimenti, la Rete Rurale Nazionale ha messo a punto delle metodologie per il calcolo dei costi semplificati dei trattori e delle mietitrebbie e degli impianti arborei.

Il principio alla base dell'utilizzo dei costi semplificati consiste nel fatto che la spesa ammissibile (a cui poi applicare, per la quantificazione del rimborso, il tasso di aiuto previsto dal PSR) non è determinata dai costi effettivamente sostenuti, ma è individuata tramite calcolo (costi standard unitari) o applicazione di somma o tasso forfettario.

Per ottenere il sostegno comunitario, **il beneficiario non è più tenuto a produrre un documento di spesa giustificativo**, come ad esempio la fattura di acquisto, ma dimostrare che l'investimento sia stato effettuato in modo corretto e che esso risponda a tutte le caratteristiche previste dal PSR.

Così come previsto dal Reg. UE n. 2017/1242, **l'istruttore non è più chiamato a eseguire la verifica delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati** dal beneficiario e non deve analizzare i singoli documenti di appoggio (ad esempio preventivi, fatture, bonifici, ecc.). Le fasi istruttorie dovranno al contrario concentrarsi sulla verifica dell'**effettiva e corretta realizzazione dell'investimento**, e sulla sua conformità rispetto alle caratteristiche/requisiti individuati dal PSR.

In pratica, per quello che riguarda gli impianti arborei, l'ammontare della spesa ammissibile deriva dal calcolo effettuato tramite le tabelle dei costi standard, mentre la regolarità della spesa è dimostrata tramite controllo in situ e/o verifica documentale che accerti che l'impianto arboreo è stato effettivamente realizzato, e che esso rispetta le caratteristiche previste dal PSR e quelle indicate nella domanda di aiuto presentata.

L'esibizione della fattura non è necessaria. Soprattutto, **l'importo indicato in fattura non rappresenta più la base di calcolo del sostegno**. In caso di importi più alti, l'ammontare liquidato all'agricoltore sarà quello determinato tramite le tabelle dei costi standard. Stesso dicasi per importi più bassi: anche in questo caso, l'ammontare liquidato sarà quello determinato tramite le tabelle dei costi standard.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 67

³ Per i principi relativi alle opzioni semplificate di costo qui richiamati, vedi anche Documento EGESIF_14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE)

Come sopra ricordato, l'adozione del metodo dei costi semplificati rende superflua la presentazione dei preventivi e, più in generale, la giustificazione della ragionevolezza del costo. Questa infatti è stata già assicurata *ex ante*, nel processo di elaborazione del metodo di calcolo "giusto, equo e verificabile".

Al fine di evitare errori sarà invece importante applicare in modo corretto le tabelle dei costi standard, in quanto il controllo si concentrerà sulla rispondenza tra quanto dichiarato dal beneficiario e quanto effettivamente realizzato.

2. Quantificazione della spesa ammissibile per gli impianti arborei

Al fine di fornire un supporto alla corretta quantificazione della spesa ammissibile degli impianti arborei secondo la metodologia elaborata dalla Rete Rurale Nazionale (di seguito, la metodologia), nei paragrafi che seguono sono fornite informazioni per ciascuno degli elementi caratteristici del calcolo.

Al fine di evitare errori è, infatti, necessario individuare correttamente la tabella UCS da utilizzare per il calcolo, ed eseguire lo stesso in modo appropriato.

La metodologia individua **14 tipologie di impianti arborei**, suddivise per coltura o gruppi di colture. Nei casi in cui le tecniche e i costi di impianto sono sufficientemente omogenei, infatti, è stato scelto di aggregare le singole colture in un'ottica di semplificazione.

Per ciascuna coltura/gruppo di coltura, le tabelle UCS sono articolate per forma di allevamento e densità di piante per ettaro. È previsto un importo per l'impianto "base" ed una serie di importi aggiuntivi, che dipendono dalle caratteristiche dello stesso e dai lavori effettuati (p.e. presenza di impianto irriguo, impianto antigrandine, esecuzione dello scasso, ecc.).

Per quantificare la spesa ammissibile dell'impianto arboreo occorre quindi:

1. Determinare specie, forma di allevamento e densità del frutteto
2. Individuare la tabella UCS da utilizzare, tra quelle riportate al paragrafo 3.2 della metodologia
3. Individuare il valore UCS dell'impianto base
4. Individuare il valore UCS delle eventuali caratteristiche o lavorazioni aggiuntive effettuate
5. Moltiplicare la superficie dell'impianto (espressa in ettari) per il valore UCS complessivo.

2.1 Aspetti generali

Si richiamano i seguenti aspetti di carattere generale:

1. Tutti gli importi indicati nella metodologia e nel presente documento sono da considerarsi **IVA esclusa**;
2. Si ricorda che le **condizioni di ammissibilità** delle voci di spesa dell'investimento sono stabilite dal pertinente documento di programmazione regionale (PSR) e dal bando di riferimento. Il presente documento intende fornire soltanto orientamenti applicativi, e non può in nessun modo sostituirsi ai documenti sopra richiamati. Se, per esempio, il bando stabilisce che alcune voci di spesa non sono ammissibili (analisi del suolo, impianti irrigui, determinate colture arboree, ecc.), esse non possono

beneficiare dei contributi. Il fatto che queste siano incluse nella metodologia e nel presente documento non implica in alcun modo che possano essere ritenute ammissibili a ricevere il contributo.

3. Un aspetto particolare riguarda i cosiddetti **lavori in economia**, ovvero i lavori agronomici eseguiti direttamente dall'imprenditore. Si ricorda che, in caso di quantificazione delle spese ammissibili con il metodo dei costi reali, la normativa prevede limitazioni e controlli specifici rispetto alla rendicontazione dei lavori in economia.

A questo proposito, si riprende quanto evidenziato dalle linee guida della Commissione sui costi semplificati⁴, che al paragrafo 6.3.1 riportano quanto segue "*Quando si usa un tasso forfettario, un costo unitario o un importo forfettario non occorre giustificare i costi reali delle categorie di spesa coperte dai costi semplificati, compresi, se del caso, gli ammortamenti e i contributi in natura. In effetti i contributi in natura definiti all'articolo 69 dell'RDC possono essere presi in conto per calcolare il valore di un tasso forfettario, di una tabella standard di costi unitari e di un importo forfettario. Tuttavia, quando si applicano opzioni semplificate in materia di costi **non è necessario verificare l'esistenza degli eventuali contributi in natura** e, di conseguenza, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 69 dell'RDC*".

Pertanto, se ai fini del calcolo che porta all'individuazione dei costi semplificati i contributi in natura possono essere presi in considerazione, ai fini della verifica dell'ammissibilità della spesa non è necessaria alcuna verifica. La validità della spesa è infatti determinata con la completa e corretta realizzazione dell'investimento (nel nostro caso, un impianto arboreo correttamente realizzato e corrispondente alle caratteristiche indicate nella domanda di aiuto). Le modalità di realizzazione, ovvero se alcune operazioni sono state effettuate direttamente dall'imprenditore oppure realizzate da un soggetto terzo, non sono rilevanti ai fini della quantificazione della spesa ammissibile.

2.2 Determinazione del valore UCS dell'impianto di base

Il valore UCS dell'impianto di base è determinato dall'insieme di lavorazioni e materiali necessari alla realizzazione di un frutteto funzionale (lavorazioni preparatorie, concimazione di fondo, piantumazione, eventuale realizzazione della struttura di sostegno, piantine e materiali).

Si specifica che l'operazione di infittimento è esclusa dalla presente metodologia. In caso di infittimento di un impianto arboreo esistente, la spesa ammissibile dovrà essere quantificata in base alle spese effettivamente sostenute, ovvero di documenti giustificativi come le fatture (metodo dei costi reali).

NOTE OPERATIVE PER GLI ISTRUTTORI

1. *In caso di adozione del costo semplificato, l'ammissibilità o meno dell'impianto dovrà necessariamente essere ricondotta a considerazioni di carattere tecnico. Saranno ammissibili arboreti con caratteristiche/specifiche coerenti con quelle del bando, correttamente realizzati e con piante in buona salute. Occorrerà verificare la corretta realizzazione e funzionamento degli impianti a servizio del frutteto, per cui si richiede il contributo (p.e. impianto irriguo).*

⁴ Documento EGESIF_14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE)

2.2.1 Individuazione della coltura

Per determinare il valore UCS dell'impianto di base occorre innanzitutto identificare la coltura arborea. La metodologia si applica a **19 colture**, ovvero: Albicocco, Pesco, Susino, Ciliegio, Pero, Melo, Olivo, Mandorlo, Noce, Nocciolo, Castagno, Melograno, Actinidia, Uva da Tavola, Mirtillo, Ribes, Uva spina, Lampone, Rovo.

Le tabelle UCS sono raggruppate per coltura o gruppi di colture. I gruppi di colture fanno riferimento a coltivazioni arboree di specie diverse, ma con caratteristiche simili in termini di tecnica colturale, tipologie di impianti e costi di impianto. Si tratta spesso di specie arboree appartenenti alla stessa famiglia. In totale, **le colture o gruppi colture in cui sono articolati i valori UCS sono 14.**

NOTE OPERATIVE PER I BENEFICIARI

- 1. Nel caso di realizzazione di un impianto arboreo di una delle 19 colture prima elencate, la quantificazione della spesa ammissibile deve essere obbligatoriamente effettuata utilizzando la metodologia dei costi semplificati;*
- 2. Nel caso di una coltura non presente nel suddetto elenco, la spesa ammissibile sarà quantificata in base alle spese effettivamente sostenute (metodo dei costi reali). Questo dovrà avvenire per tutte le categorie di spesa interessate, anche quelle non riconducibili ad una specifica coltura per cui la metodologia identifica un valore standard – p.e. preparazione del terreno.*

NOTE OPERATIVE PER GLI ISTRUTTORI

- 1. Nel caso in cui la coltura arborea è una delle 19 considerate dalla metodologia, il calcolo della spesa ammissibile deve basarsi sui valori UCS. Questo riguarda tutte le categorie di spesa relative all'impianto arboreo, con la sola eccezione di quelle espressamente escluse, come specificato al paragrafo 2.3. La verifica dovrà basarsi sui principi esposti al capitolo 1 del presente documento;*
- 2. Nel caso in cui la coltura arborea non è una delle 19 considerate dalla metodologia, il valore della spesa ammissibile si basa sulle spese effettivamente sostenute. Questo riguarda tutte le spese relative alla realizzazione dell'impianto arboreo, in altre parole non è ammesso un utilizzo parziale dei valori UCS riportati nella metodologia;*
- 3. In questo caso, si ricorda che occorre adottare gli ordinari sistemi di controllo, ovvero la verifica delle fatture o degli altri documenti giustificativi di valore equivalente e la verifica della ragionevolezza dei costi (comparazione con prezzi/costi di riferimento o confronto dei preventivi).*

2.2.2 Individuazione della forma di allevamento

Per ciascuna coltura, sono state individuate le forme di allevamento normalmente adottate nei territori di riferimento. La forma di allevamento è una discriminante importante per individuare il costo di impianto, in quanto determina i fabbisogni in termini di lavorazioni e materiali.

Esistono in ogni modo forme di allevamento simili, o comunque caratterizzate da costi di impianto omogenei, per le quali si è proceduto ad un'aggregazione. Si riporta di seguito una **tabella riassuntiva** delle forme individuate per ciascuna coltura/gruppo coltura.

Tabella 1 – Quadro riassuntivo colture, gruppi di colture e forme di allevamento

Coltura/gruppo colture	Forma di allevamento
Albicocco-Pesco-Susino	vaso
	palmetta
	fusetto e simili
	ipilon
Ciliegio	vaso
	fusetto e simili
	ipilon
Pero-Melo	vaso
	palmetta
	fusetto e simili
Olivo	vaso
	monocono
Mandorlo	vaso
	monocono
Noce	vaso/piramide
Nocciolo	vaso/alberello
Castagno	vaso
Melograno	vaso
	Ipsilon
Actinidia	pergola
	tendone
Uva da tavola	tendone
Mirtillo-Ribes-Uva spina	vaso
Lampone	controspalliera
Rovo	controspalliera

Fonte: Elaborazioni RRN

NOTE OPERATIVE PER I BENEFICIARI

1. Per quello che riguarda le forme di allevamento, si sottolinea che l'elenco riportato alla tabella 2 non è da considerarsi esaustivo. Nel caso in cui la forma di allevamento dell'impianto sia diversa da quelle citate, si potrà procedere per assimilazione. Si suggerisce in questo caso di fare riferimento alla classificazione normalmente adottata nei testi/manuali di arboricoltura, basata sulla conformazione della chioma;
2. Si ricorda a questo proposito che: tra le forme in volume abbiamo il vaso e relative varianti (californiano, cespugliato, policonico, ecc.) e la tipologia a piramide (fusetto, monocono, spindelbusch, ecc.). Le forme ad alberello o globo possono essere assimilate al vaso. Le forme in parete sono rappresentate da palmetta, ipilon e controspalliere. Per i pergolati abbiamo il tendone e la pergola.

NOTE OPERATIVE PER GLI ISTRUTTORI

1. Per quello che riguarda le forme di allevamento, si ritiene che la metodologia proposta comprenda le forme ordinariamente adottate. Si potranno comunque assimilare a quelle presenti nella metodologia le forme non comprese, in base alla logica illustrata in precedenza.

2.2.3 Individuazione della classe di densità

Per ciascuna tipologia di impianto, sono stati identificati i sestri d'impianto ordinariamente utilizzati. Per rendere più flessibile il sistema, i valori UCS sono stati articolati per classi di densità. Ciascuna tipologia di impianto può essere quindi associata a due o tre classi, o a una classe unica.

Si specifica che tutte le classi di densità individuate derivano dai sestri di riferimento standard, che sono stati rilevati nelle indagini di campo. Il sesto di riferimento standard è stato utilizzato per eseguire il computo che ha portato alla determinazione del valore UCS ed è riportato per ciascuna delle tabelle UCS all'allegato 3 della metodologia.

Tabella 2 – Quadro riassuntivo colture, gruppi di colture, forme di allevamento e densità

Coltura/gruppo colture	Forma di allevamento	piante/Ha
Albicocco-Pesco-Susino	vaso	fino a 667
		da 668
	palmetta	fino a 917
		da 918
	fusetto e simili	fino a 1334
		da 1335 a 2084
da 2085		
ipilon	unica	
Ciliegio	vaso	fino a 500
		da 501 a 750
		da 751
	fusetto e simili	fino a 1167
		da 1168 a 1786
		da 1787
ipilon	unica	
Pero-Melo	vaso	unica
	palmetta	fino a 1405
		da 1406
	fusetto e simili	fino a 2024
		da 2025 a 3724
da 3725		
Olivo	vaso	fino a 388
		da 389
	monocono	fino a 1389
		da 1389 a 1846
		da 1847
Mandorlo	vaso	fino a 450
		da 451
	monocono	fino a 1846
		da 1847
Noce	vaso/piramide	fino a 154

		da 155 a 261
		da 262
Nocciolo	vaso/alberello	fino a 513
		da 514 a 729
		da 730
Castagno	vaso	fino a 128
		da 129
Melograno	vaso	unica
	Ipsilon	unica
Actinidia	pergola	fino a 584
		da 585 a 734
		da 735
	tendone	unica
Uva da tavola	tendone	unica
Mirtillo-Ribes-Uva spina	vaso	fino a 3000
		da 3001
Lampone	controspalliera	unica
Rovo	controspalliera	unica

Fonte: Elaborazioni RRN

NOTE OPERATIVE PER I BENEFICIARI

1. Per l'individuazione della densità si può utilizzare seguente formula = $10.000 / (\text{distanza tra le file} \times \text{distanza sulla fila})$.

ESEMPI

Esempio a) mandorlo allevato a monocono con distanza tra le file di 4 metri e distanza sulla fila di 1,5 metri

– densità dell'impianto = $10.000 / (4 \times 1,5) = 10.000 / 6 = 1.667$ piante/ha

Esempio b) olivo allevato a vaso con distanza tra le file di 6 metri e distanza sulla fila di 6 metri

– densità dell'impianto = $10.000 / (6 \times 6) = 10.000 / 36 = 278$ piante/ha

NOTE OPERATIVE PER GLI ISTRUTTORI

1. Per quello che riguarda la verifica della densità, ci si potrà trovare di fronte a tre situazioni: a) la densità dell'impianto arboreo in istruttoria ricade nella classe con valori più alti, b) la densità dell'impianto arboreo in istruttoria ricade nella classe con valori intermedi, c) la densità dell'impianto arboreo in istruttoria ricade nella classe con valori più bassi.
2. Nel caso a) e nel caso b) non sono necessarie verifiche aggiuntive, oltre al controllo della corrispondenza tra densità dichiarata e densità effettiva⁵. Nel caso c) occorre invece effettuare una verifica aggiuntiva,

⁵ In caso di impianti "iperintensivi", con densità molto elevate, il valore UCS da adottare è comunque quello della classe di densità più elevata. Si assume che se l'imprenditore intende realizzare un impianto con densità particolarmente elevata, ovvero molto superiore al sesto di riferimento della classe di densità massima, il costo aggiuntivo (non "standardizzabile") non viene finanziato.

per accertarsi che il costo di realizzazione dell'impianto sia coerente con quello riconosciuto applicando la metodologia.

3. Se la densità dell'impianto è inferiore a quella del sesto di riferimento, l'istruttore deve verificare la validità tecnica di quanto proposto dal beneficiario. A questo proposito, si ritiene che possano essere ammessi impianti con densità inferiore **fino al 30%** rispetto al sesto di riferimento della classe di densità inferiore indicato nella metodologia⁶. Per analogia, questo tipo di controllo dovrebbe essere effettuato anche nel caso di colture con classi di densità unica.

ESEMPI

Esempio a) melo allevato a fusetto con sesto di impianto 2,5 x 0,7

- densità dell'impianto = $10.000/(2,5 \times 0,7) = 10.000/1,75 = 5.714$ piante/ha
- tabella UCS da utilizzare = n. 33 del capitolo 3 della metodologia
- classe di densità da utilizzare = n. 3 (da 3.275 piante/ha in su)
- nessuna verifica sulla densità oltre a quelle ordinarie

Esempio b) mandorlo allevato a vaso con sesto 5 x 4,5

- densità dell'impianto = $10.000/(5 \times 4,5) = 10.000/22,5 = 444$ piante/ha
- tabella UCS da utilizzare = n. 13 del capitolo 3 della metodologia
- classe di densità da utilizzare = n. 1 (fino a 450 piante/ha)
- sesto di riferimento per la classe n. 1 = 5 x 5 corrispondente a una densità di 400 piante/ha
- la densità dell'impianto è superiore a quella del sesto di riferimento
- nessuna ulteriore verifica oltre a quelle ordinarie

Esempio c) pero allevato a vaso con sesto 4 x 3,5

- densità dell'impianto = $10.000/(4 \times 3,5) = 10.000/14 = 714$ piante/ha
- tabella UCS da utilizzare = n. 8 del capitolo 3 della metodologia
- classe di densità da utilizzare = unica
- sesto di riferimento = 4 x 3 corrispondente a una densità di 833 piante/ha
- la densità dell'impianto è inferiore a quella del sesto di riferimento in misura del 14%
- la densità dell'impianto rientra nel parametro del 30%, i valori UCS possono essere utilizzati

Esempio d) olivo allevato a vaso con sesto 8 x 8

- densità dell'impianto = $10.000/(8 \times 8) = 10.000/64 = 156$ piante/ha
- tabella UCS da utilizzare = n. 11 del capitolo 3 della metodologia
- classe di densità da utilizzare = n. 1 (fino a 388 piante/ha)
- sesto di riferimento = 6 x 6 corrispondente a una densità di 278 piante/ha
- la densità dell'impianto è inferiore al sesto di riferimento in misura del 44%
- la densità dell'impianto non rientra nel parametro del 30%, i valori UCS non possono essere utilizzati
- la spesa ammissibile dell'impianto potrà essere determinata con il metodo dei costi reali

2.3 Determinazione dei valori UCS aggiuntivi

L'impianto arboreo può essere completato con lavorazioni o attrezzature aggiuntive rispetto a quelle "minime", necessarie a garantirne la funzionalità. Per tali elementi, è stato quindi necessario individuare

⁶ Il sesto di riferimento è indicato, per ciascuna tabella UCS, nell'allegato 3 della metodologia

valori UCS specifici, che possono essere inseriti nella quantificazione delle spese a condizione che essi siano: 1) ammissibili ad ottenere il contributo PSR⁷, 2) effettivamente realizzati e funzionanti.

Gli elementi aggiuntivi individuati sono: a) l'esecuzione dello scasso in fase di preparazione dei terreni, b) la realizzazione dell'impianto irriguo, c) la realizzazione dell'impianto antigrandine, d) l'acquisto di *shelter* per la protezione delle piantine, e) l'esecuzione delle analisi del suolo, f) il riconoscimento di un importo aggiuntivo per gli impianti realizzati sui terreni declivi, g) altri importi aggiuntivi per colture particolari.

Si ribadisce che i valori UCS aggiuntivi per gli elementi sopra elencati alle lettere da a) a g), possono essere riconosciuti solo se rientranti nell'elenco delle "spese ammissibili" indicate nel bando cui si intende partecipare.

NOTE OPERATIVE PER I BENEFICIARI

- 1. In fase di elaborazione della metodologia, non è stato possibile individuare i costi standard di alcuni elementi parte integrante degli impianti arborei. Tra questi, si citano le operazioni per la sistemazione dei terreni, i materiali e i lavori degli elementi accessori per l'impianto irriguo⁸, e le reti antinsetto.*
- 2. In questi casi occorrerà pertanto: 1) verificare che si tratti di una categoria di spesa ammissibile ad ottenere il contributo PSR, 2) produrre un giustificativo di spesa (fattura o documento probatorio di valore equivalente), sulla base del quale individuare la spesa ammissibile, 3) rispettare tutte le regole previste dal bando e/o dal PSR in caso di utilizzo del metodo dei costi reali (dimostrazione della ragionevolezza dei costi, disciplina riguardante i lavori in economia, ecc.).*
- 3. Si sottolinea altresì che, se il valore UCS aggiuntivo è ammissibile e quindi applicabile, esso rappresenta l'unico metodo utilizzabile di quantificazione della spesa ammissibile, in analogia con quanto evidenziato al paragrafo 2.2.1 del presente documento con riferimento all'impianto di base.*

NOTE OPERATIVE PER GLI ISTRUTTORI

- 1. Per valutare l'ammissibilità a contributo degli elementi elencati nei punti da a) a g), l'istruttore, dopo aver verificato che gli stessi siano ammessi a beneficiare del contributo del PSR, dovrà controllare la corretta realizzazione. Nel caso degli impianti e dei materiali (impianto irriguo, impianto antigrandine, shelter), la verifica si baserà sulla completa e corretta realizzazione e sulla effettiva funzionalità. Negli altri casi, le verifiche saranno di tipo documentale. Si rimanda ai paragrafi da 2.3.1 a 2.3.7 per ulteriori informazioni. La quantificazione della spesa si baserà esclusivamente sui valori UCS della metodologia. Gli importi indicati nelle fatture (eventualmente) acquisite non dovranno essere presi in considerazione.*
- 2. Nel caso in cui è presente un elemento aggiuntivo/funzionale alla realizzazione dell'impianto arboreo, non compreso nell'elenco di cui ai punti da a) a g), l'istruttore, dopo aver verificato che gli stessi siano ammessi a beneficiare del contributo del PSR, dovrà effettuare tutti i controlli adottati nel caso di utilizzo dei costi reali. Tra gli altri si cita la verifica della ragionevolezza dei costi (preventivi, ecc.) e il rispetto della disciplina riguardante i lavori in economia. La quantificazione della spesa si baserà esclusivamente sugli importi indicati nelle fatture o in altri documenti probatori di valore equivalente.*

⁷ Per esempio, nel caso dell'impianto irriguo, che può essere considerato una dotazione di base per la maggior parte delle coltivazioni arboree, è stato necessario individuare un UCS specifico perché in alcuni PSR questa voce di spesa non è finanziata.

⁸ Si rimanda al paragrafo 2.3.2 per la definizione puntuale di questi elementi

2.3.1 Importo aggiuntivo per scasso

L'operazione di scasso consiste nell'aratura o discissura (ripuntatura) profonda. La profondità di lavorazione deve essere sempre superiore a 80 cm. Essa è quasi sempre effettuata da un contoterzista, ed ha un costo per ettaro piuttosto omogeneo.

La metodologia identifica il costo standard aggiuntivo determinato dall'esecuzione dello scasso in fase di preparazione del terreno. L'importo aggiuntivo da riconoscere è pari a **780 euro/Ha**, per tutte le colture. È prevista una maggiorazione per i terreni in pendenza.

È possibile riconoscere l'importo aggiuntivo per lo scasso per tutte le colture incluse nella metodologia, con l'eccezione dei piccoli frutti. Si precisa in ogni modo che tale importo può essere riconosciuto solo se l'operazione di scasso, così come definita in precedenza, è classificata come "spesa ammissibile" dalla scheda di misura/bando in questione.

Per beneficiare di questo importo maggiorato, il beneficiario dovrà fornire prova, tramite presentazione della fattura emessa dal contoterzista o altro documento probatorio di valore equivalente.

NOTE OPERATIVE PER I BENEFICIARI

- 1. L'importo aggiuntivo è riconosciuto solo in caso di esecuzione di scasso, definito come segue: aratura o discissura (ripuntatura) di profondità pari o superiore a 80 cm. Ai fini della controllabilità, l'importo è riconosciuto solo in caso di presenza di una fattura o altro documento probatorio di valore equivalente, rilasciato dal contoterzista. L'importo indicato in fattura non deve essere preso in considerazione per la determinazione della spesa ammissibile (metodo dei costi semplificati). L'importo riconosciuto è sempre pari a 780 euro/Ha, anche nel caso in cui l'importo indicato in fattura si attesta su valori inferiori.*
- 2. Nel caso in cui il PSR si avvalga della possibilità di riconoscere importi aggiuntivi agli impianti arborei in pendenza, è prevista per lo scasso una maggiorazione per compensare i maggiori costi di lavorazione. In questo caso l'importo aggiuntivo è pari a 820 euro/Ha (vedi allegato 3 della metodologia).*
- 3. Sono escluse dal presente importo tutte le altre operazioni di sistemazione del terreno eseguite in fase pre-impianto. Per queste spese, non è stato possibile infatti individuare un costo standard/importo aggiuntivo in quanto il loro costo varia anche sensibilmente in relazione alla natura/condizione di ogni singolo appezzamento. Resta comunque ammissibile il metodo dei costi reali.*
- 4. Per queste operazioni, tra cui si citano (elenco non esaustivo) il livellamento, lo spietramento e il drenaggio, si dovrà operare secondo la logica tradizionale, ovvero: 1) verificare che si tratti di una categoria di spesa ammissibile ad ottenere il contributo PSR, 2) produrre un giustificativo di spesa (fattura o documento probatorio di valore equivalente), sulla base del quale individuare la spesa ammissibile, 3) rispettare tutte le regole previste dal bando e/o dal PSR in caso di utilizzo del metodo dei costi reali (dimostrazione della ragionevolezza dei costi, disciplina riguardante i lavori in economia, ecc.).*

ESEMPI

Esempio a) esecuzione di ripuntatura con profondità di 90 cm
– documento probatorio = fattura del contoterzista, di importo pari a 700 euro/Ha

- metodo applicato per il riconoscimento della spesa = costo semplificato
- importo riconosciuto = 780 euro/Ha

Esempio b) esecuzione dell'operazione di spietramento

- documento probatorio = fattura del contoterzista, di importo pari a 1.500 euro/Ha
- metodo applicato per il riconoscimento della spesa = costo reale
- l'importo da riconoscere corrisponde all'importo indicato in fattura

NOTE OPERATIVE PER GLI ISTRUTTORI

1. Il controllo dell'importo aggiuntivo per lo scasso si basa esclusivamente sulla verifica documentale. La motivazione di questo approccio deriva dal fatto che, in fase post impianto o di collaudo, non è possibile verificare visivamente se l'operazione sia stata eseguita o meno.
2. Il documento da controllare è rappresentato dalla fattura o altro documento probatorio di valore equivalente, su cui dovrà essere identificata l'operazione. La descrizione dovrà essere coerente con le specifiche prima citate: aratura o discissura (ripuntatura) di profondità pari o superiore a 80 cm. L'importo indicato in fattura non è oggetto di controllo e non determina l'importo ammesso a contributo, che è sempre pari a 780 euro/Ha.
3. Tale procedura non si applica alle operazioni di sistemazione dei terreni prima citate. In questo caso, l'importo ammissibile sarà determinato con metodo tradizionale dei costi reali. L'istruttore, dopo aver verificato che le operazioni in questione sono ammesse a beneficiare del contributo del PSR, dovrà effettuare tutti i controlli previsti in caso di utilizzo dei costi reali. Tra gli altri si cita la verifica della ragionevolezza dei costi (preventivi, ecc.) e il rispetto della disciplina riguardante i lavori in economia. La quantificazione della spesa si baserà sugli importi indicati nella fattura o in altro documento probatorio di valore equivalente.

2.3.2 Importo aggiuntivo per impianto irriguo

Si è proceduto alla quantificazione dell'importo aggiuntivo necessario alla realizzazione dell'impianto irriguo per ciascuna delle colture incluse nella metodologia, con la sola eccezione del castagno⁹. Si sottolinea che è stata considerata solo la tipologia di impianto "a goccia", o microirrigazione, in quanto considerata ordinaria per le colture arboree, oltre a essere coerente con gli obiettivi di risparmio idrico propri dello sviluppo rurale.

Il valore UCS dell'impianto irriguo fa riferimento solo agli elementi localizzati nell'impianto arboreo. Le voci comprese nel valore UCS sono pertanto: a) ala gocciolante/tubazione, b) gocciolatori, c) relativi lavori di montaggio e posa in opera. È previsto un valore UCS specifico nel caso in cui l'impianto irriguo sia dotato di apposita struttura di sostegno. È inoltre previsto un importo specifico nel caso in cui, al posto dei normali gocciolatori, vengano adottati microirrigatori a spruzzo (*sprinkler*).

Tutte le voci non comprese nel suddetto elenco sono escluse dal valore UCS. Esse possono essere finanziate, qualora ammissibili, sulla base del costo reale ovvero presentando dettagliati giustificativi di spesa.

⁹ Si assume infatti che la coltura del castagno specializzato da frutto non sia ordinariamente irrigato, in quanto coltivato in ambienti già sufficientemente piovosi

Tra queste, si citano: le condutture e/o canali adduttori primari, le pompe, i miscelatori e le apparecchiature per la fertirrigazione, le centraline per l'automatizzazione dell'irrigazione, i vasconi, i bacini di raccolta delle acque, ecc.

NOTE OPERATIVE PER I BENEFICIARI

- 1. Il valore UCS riconosciuto per l'impianto irriguo è variabile, ed è legato al tipo di coltura arborea, alla forma di allevamento ed alla densità di impianto. Il valore UCS dell'impianto irriguo è stato calcolato per tutte le colture incluse nella metodologia, con l'eccezione del castagno. Per conoscere il valore UCS dell'impianto irriguo si rimanda al capitolo 3 – Tabelle UCS della metodologia, ed in particolare alle tabelle del paragrafo 3.2.*
- 2. Nel caso in cui il PSR si avvalga della possibilità di riconoscere importi aggiuntivi agli impianti arborei in pendenza, è prevista anche per gli impianti irrigui una maggiorazione per compensare i maggiori costi per la posa in opera. La maggiorazione è quantificata nell'allegato 3 della metodologia.*
- 3. Come specificato, il valore UCS dell'impianto irriguo si riferisce ai seguenti elementi: ala gocciolante/tubazione, gocciolatori, eventuale struttura di sostegno, manodopera per montaggio e posa in opera. Tutte le voci non comprese in questo elenco possono essere rendicontate, se ammissibili dal bando/scheda di misura del PSR in questione, con il metodo dei costi reali.*
- 4. In tal caso, il beneficiario sarà tenuto ad operare secondo la logica tradizionale. In particolare, sarà necessario: 1) verificare che la voce rientri tra le categorie di spesa ammissibile ad ottenere il contributo PSR, 2) produrre un giustificativo di spesa (fattura o documento probatorio di valore equivalente), sulla base del quale individuare la spesa ammissibile, 3) rispettare tutte le regole previste dal bando e/o dal PSR in caso di utilizzo del metodo dei costi reali (dimostrazione della ragionevolezza dei costi, disciplina riguardante i lavori in economia, ecc.)*

NOTE OPERATIVE PER GLI ISTRUTTORI

- 1. Il controllo dell'ammissibilità dell'importo UCS aggiuntivo per l'impianto irriguo si basa sulla verifica della corretta realizzazione e funzionalità dell'impianto. In caso di adozione di sprinkler, occorrerà verificare la effettiva presenza e funzionamento degli stessi. In nessun caso, gli importi riportati nelle fatture rappresenteranno la base per il calcolo della spesa ammissibile, che dovrà essere ricondotta al valore UCS pertinente.*
- 2. Tale procedura non si applica agli elementi non compresi nel valore UCS (che sono ala gocciolante/tubazione, gocciolatori, relativi lavori di montaggio e posa in opera). Nel caso di condutture e/o canali adduttori primari, pompe, miscelatori, ecc. l'importo ammissibile sarà determinato con il metodo tradizionale dei costi reali.*
- 3. L'istruttore, dopo aver verificato che le operazioni in questione sono ammesse a beneficiare del contributo del PSR, dovrà effettuare tutti i controlli previsti in caso di utilizzo dei costi reali. Tra gli altri si cita la verifica della ragionevolezza dei costi (preventivi, ecc.) e il rispetto della disciplina riguardante i lavori in economia. La quantificazione della spesa si baserà esclusivamente sugli importi indicati nella fattura o in altro documento probatorio di valore equivalente.*

2.3.3 Importo aggiuntivo per impianto antigrandine

Per alcune colture è stato quantificato il valore UCS degli impianti antigrandine. Nello specifico, su 75 impianti arborei rilevati, 21 prevedono anche un importo aggiuntivo per la realizzazione di tale copertura¹⁰.

Le reti antigrandine normalmente si appoggiano alle strutture di sostegno e, pertanto, ai fini del calcolo del costo standardizzato, è stata effettuata una demarcazione delle voci di costo. Le voci prese in considerazione, pertanto, fanno riferimento solo ai materiali e alla manodopera correlata al montaggio della rete antigrandine. I materiali, in particolare, sono rappresentati da rete, fili di colmo e laterali, copripali, placchette, morsetti, elastici e altri materiali specifici.

Dai risultati delle rilevazioni è emerso che sono presenti anche impianti antigrandine indipendenti o semi-indipendenti, per esempio nel caso di frutteti con forma di allevamento a vaso. Questa modalità costruttiva ha un costo maggiore, in quanto comprende anche pali, fili, ancoraggi e relativa messa in opera. Anche per questa tipologia, sono stati identificati i valori UCS, nella variante con palificazione in legno e in quella con palificazione in cemento precompresso.

È stato, inoltre, necessario identificare un costo standardizzato specifico per l'impianto antigrandine del tendone (uva da tavola e actinidia), che si presenta inferiore a quello degli altri impianti dotati di struttura di sostegno propria.

Il valore UCS dell'impianto antigrandine è indipendente dalla densità dell'arboreto. Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei valori UCS che sono stati individuati.

Tabella 3 - Costo standardizzato per impianto antigrandine

IMPIANTO ANTIGRANDINE	COSTO/Ha
Impianto antigrandine (no struttura)	€ 10.530
Impianto antigrandine (struttura – pali in cemento)	€ 12.370
Impianto antigrandine (struttura – pali in legno)	€ 14.930
Impianto antigrandine (tendone)	€ 3.900

Fonte: Elaborazioni RRN

NOTE OPERATIVE PER I BENEFICIARI

1. Il valore UCS è stato calcolato solo per alcuni degli impianti arborei inclusi nella metodologia. Per conoscere il valore UCS dell'impianto antigrandine, si rimanda al capitolo 3 – Tabelle UCS della metodologia ed in particolare alle tabelle del paragrafo 3.2.
2. Nel caso in cui il PSR si avvalga della possibilità di riconoscere importi aggiuntivi agli impianti arborei in pendenza, è prevista anche per gli impianti antigrandine una maggiorazione per compensare i maggiori costi per la posa in opera. La maggiorazione è quantificata nell'allegato 3 della metodologia.
3. Si sottolinea che il valore UCS è utilizzabile solo per le colture indicate nella metodologia. Gli impianti antigrandine a protezione di colture ulteriori potranno essere finanziati solo tramite il metodo dei costi reali.

¹⁰ Le colture per le quali è stata prevista la possibilità di erogare un importo aggiuntivo per gli impianti antigrandine sono: albicocco, pesco, susino, ciliegio, pero, melo, melograno, actinidia, uva da tavola e piccoli frutti

4. *In tal caso, il beneficiario sarà tenuto operare secondo la logica tradizionale. In particolare, sarà necessario: 1) verificare che la voce rientri tra le categorie di spesa ammissibile ad ottenere il contributo PSR, 2) produrre un giustificativo di spesa (fattura o documento probatorio di valore equivalente), sulla base del quale individuare la spesa ammissibile, 3) rispettare tutte le regole previste dal bando e/o dal PSR in caso di utilizzo del metodo dei costi reali (dimostrazione della ragionevolezza dei costi, disciplina riguardante i lavori in economia, ecc.).*

NOTE OPERATIVE PER GLI ISTRUTTORI

1. *Il controllo dell'importo aggiuntivo per l'impianto antigrandine si basa sulla verifica della corretta realizzazione e funzionalità dell'impianto. Occorrerà inoltre verificare che la metodologia costruttiva corrisponda a quanto dichiarato nella domanda di sostegno (cemento-legno). In nessun caso, gli importi riportati nelle fatture rappresenteranno la base per il calcolo della spesa ammissibile, che dovrà essere ricondotta al valore UCS pertinente.*
2. *Nell'ipotetico caso di impianti antigrandine di colture non coperte dal valore UCS, l'importo ammissibile sarà determinato con il metodo tradizionale dei costi reali. L'istruttore, dopo aver verificato che le operazioni in questione sono ammesse a beneficiare del contributo del PSR, dovrà effettuare tutti i controlli previsti in caso di utilizzo dei costi reali. Tra gli altri si cita la verifica della ragionevolezza dei costi (preventivi, ecc.) e il rispetto della disciplina riguardante i lavori in economia. La quantificazione della spesa si baserà esclusivamente sugli importi indicati nella fattura o in altro documento probatorio di valore equivalente.*

2.3.4 Importo aggiuntivo per shelter

Per tutte le colture oggetto di indagine, è stato quantificato un importo aggiuntivo in caso di utilizzo di *shelter*. Le altezze degli *shelter* variano da 30-40 cm a oltre un metro, la tipologia costruttiva può essere a rete, forata o piena, mentre il materiale è di solito il polipropilene, anche se non ne mancano altri (fibre vegetali, ecc.).

Ai fini del calcolo delle tabelle UCS delle colture arboree è stato prescelto un modello dalle caratteristiche "intermedie". È stato quindi valorizzato un valore UCS per ciascuna delle tipologie di impianto presenti nella metodologia.

NOTE OPERATIVE PER I BENEFICIARI E GLI ISTRUTTORI

1. *Per conoscere il valore UCS per gli shelter si rimanda al capitolo 3 – Tabelle UCS della metodologia ed in particolare alle tabelle del paragrafo 3.2. Il valore UCS fa riferimento a un valore medio, e si applica a tutte le forme di shelter disponibili sul mercato. Non sono accettabili maggiorazioni, modifiche o metodi alternativi per la quantificazione della spesa ammissibile (costi reali).*
2. *Si ribadisce che l'importo aggiuntivo per gli shelter può essere preso in considerazione solo se rientrante nell'elenco delle "spese ammissibili" indicate nel bando cui si intende partecipare.*

NOTE OPERATIVE PER GLI ISTRUTTORI

1. *Il controllo dell'importo aggiuntivo per gli shelter si basa sulla verifica dell'effettiva e completa presenza degli stessi. Saranno ovviamente ammissibili shelter con caratteristiche funzionali allo scopo di protezione delle piantine. In nessun caso, gli importi riportati nelle fatture rappresenteranno la base per il calcolo della spesa ammissibile, che dovrà essere ricondotta al valore UCS pertinente.*

2.3.5 Importo aggiuntivo per analisi del suolo

In caso di esecuzione delle analisi del suolo, sarà possibile riconoscere un importo aggiuntivo di 90 euro. Il beneficiario dovrà tuttavia dimostrare di aver eseguito l'analisi del terreno, per esempio tramite presentazione dei risultati o altro documento probatorio di valore equivalente.

Considerata la pratica ordinaria, tale importo è erogabile una sola volta per progetto. Tuttavia, le Regioni potranno prevedere di erogare importi maggiori, per impianti arborei superiori a 5 Ha. Per esempio, per un impianto arboreo esteso 20 Ha, sarà possibile riconoscere l'esecuzione di 4 analisi, di importo pari a quello indicato (complessivamente, 360 euro di spesa ammissibile aggiuntiva).

NOTE OPERATIVE PER I BENEFICIARI

1. *Occorre prima di tutto accertarsi che il costo per le analisi del suolo sia incluso nella lista delle spese ammissibili del bando a cui si intende partecipare. Se tale categoria di spesa è ammissibile, l'importo aggiuntivo di 90 euro potrà essere riconosciuto solo una volta, a meno di specifica indicazione da parte della Regione di appartenenza per gli impianti superiori a 5 Ha.*

NOTE OPERATIVE PER GLI ISTRUTTORI

1. *Il controllo dell'importo aggiuntivo per le analisi del suolo si basa sulla verifica documentale. Questa potrà essere rappresentata dal risultato delle analisi, da cui si evinca data di esecuzione, le particelle oggetto di indagine, il soggetto che ha effettuato l'analisi (dovrà trattarsi di soggetto abilitato/ in possesso di adeguate competenze) e le singole analisi effettuate (dovranno essere complete ed eseguite con metodi riconosciuti). In nessun caso, gli importi riportati nelle fatture rappresenteranno la base per il calcolo della spesa ammissibile, che dovrà essere ricondotta al valore UCS pertinente.*

2.3.6 Importo aggiuntivo per terreni in pendenza

Dal momento che le colture frutticole sono diffuse in terreni con giacitura acclive, si è voluto dare la possibilità di riconoscere un importo aggiuntivo, che tenga conto dei costi addizionali che la pendenza può generare in alcune fasi di realizzazione dell'impianto (lavorazioni preparatorie, squadratura, messa in posa delle piante e delle strutture impiantistiche).

È stato quindi applicato **un coefficiente di pendenza del 5%** sul costo della manodopera di talune operazioni. L'incremento di costo suddetto può essere adottato secondo la seguente suddivisione in classi di pendenza:

- classe A = aree a giacitura pianeggiante o moderatamente acclive (pendenza inferiore al 15%): nessun coefficiente di pendenza;
- classe B = aree a giacitura acclive (pendenza pari o superiore al 15%): coefficiente di pendenza 1,05.

I costi semplificati comprensivi di coefficiente di pendenza sopra descritti sono riportati nell'**allegato 3** della metodologia di calcolo delle UCS degli impianti arborei. Nel paragrafo 3.4 della metodologia sono invece indicati i costi semplificati di classe A (nessun coefficiente di pendenza).

Occorre sottolineare che l'applicazione di questa possibilità deve essere **espressamente prevista** nel PSR o nel bando in cui si utilizzano i costi semplificati degli impianti arborei.

NOTE OPERATIVE PER I BENEFICIARI

- 1. Se il bando a cui si intende partecipare prevede la possibilità di erogare importi aggiuntivi per i terreni in pendenza, saranno ammissibili al riconoscimento dell'importo aggiuntivo gli arboreti situati in particelle la cui pendenza media è superiore al 15%. Tale indicazione è normalmente presente nelle schede GIS utilizzati dagli Organismi pagatori.*

NOTE OPERATIVE PER GLI ISTRUTTORI

- 1. Il controllo di questo importo aggiuntivo si basa sulla corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e quanto risultante dal fascicolo aziendale/schede GIS delle particelle.*

2.3.7 Altri importi aggiuntivi

In alcune tipologie specifiche di impianto sono stati presi in considerazione dei materiali specifici. Nel caso dell'uva da tavola (tendone) è stato infatti quantificato il costo standardizzato della copertura plastica per l'anticipazione/ritardo della raccolta, al costo unitario di **7.950 euro/Ha**.

Per la coltura del melograno, è invece diffusa la baulatura e pacciamatura della fila, che è stato possibile valorizzare a **2.250 euro/Ha**.

NOTE OPERATIVE PER I BENEFICIARI

- 1. Tali importi aggiuntivi sono erogabili solo se le relative voci di costo sono incluse tra le spese ammissibili dei bandi a cui si intende partecipare. In tal caso, esse possono essere riconosciute solo ed esclusivamente per le colture sopra indicate (copertura per uva da tavola e baulatura e pacciamatura per melograno). Per le altre colture, per ottenere il contributo si dovrà eventualmente utilizzare il metodo dei costi reali.*

NOTE OPERATIVE PER GLI ISTRUTTORI

- 1. Il controllo di questi importi aggiuntivi si basa sulla verifica della corretta realizzazione e funzionalità. In nessun caso, gli importi riportati nelle fatture rappresenteranno la base per il calcolo della spesa ammissibile, che dovrà essere ricondotta al valore UCS pertinente.*

3. Misurazione delle superfici

Per la misurazione delle superfici, occorrerà utilizzare regole e metodologie analoghe a quelle adottate per la gestione dei premi a superficie (pagamenti diretti, ecc.) della PAC.

RETE RURALE NAZIONALE
Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma
www.reterurale.it
redazionern@politicheagricole.it
@reterurale
www.facebook/reterurale

**RETERURALE
NAZIONALE
20142020**

RETE RURALE NAZIONALE

Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma
www.reterurale.it
redazionern@politicheagricole.it
[@reterurale](https://www.instagram.com/reterurale)
www.facebook.com/reterurale